

---

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

---

## **Errata o incompleta indicazione nell'epigrafe della sentenza di una delle parti: quali conseguenze?**

*Va confermato che l'errata o incompleta indicazione, nell'epigrafe della sentenza, di una delle parti, non incide sulla regolare costituzione del rapporto processuale e non integra un motivo di nullità della sentenza stessa, ma configura una mera irregolarità emendabile con la procedura di correzione degli errori materiali, purché dal contesto della decisione sia individuabile inequivocamente la parte pretermessa o inesattamente indicata e sia possibile pertanto stabilire che la pronuncia è stata emessa anche nei suoi confronti.*

## **Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 17.7.2015, n. 15106**

...omissis...

La causa è stata chiamata all'adunanza in camera di consiglio del 6 maggio 2015, ai sensi dell'art. 375 c.p.c. sulla base della seguente relazione redatta a norma dell'art. 380 bis c.p.c.: "Con sentenza del 19 marzo 2013 la Corte di Appello di Firenze rigettava il gravame interposto da xxxxxxxxS. avverso la sentenza del Tribunale in sede che aveva respinto: la domanda proposta dal xxxxxxxx nei confronti della xxxx

intesa alla condanna di detta società - di cui il ricorrente era stato dipendente con mansioni di autotrasportatore dal 17.4.2007 al 27.11.2007 in virtù di contratto di lavoro a tempo determinato - al pagamento in suo favore della complessiva somma di Euro 18.000,00 per lavoro straordinario e svariate voci di danno nonché per mancato versamento della ed. "una tantum governativa"; la riconvenzionale spiegata dalla società volta alla condanna del ricorrente al pagamento di Euro 6.206,35 per danno da illegittimo recesso dal rapporto.

La Corte rilevava: che erroneamente il primo giudice aveva ritenuto il xxxxxx dal diritto di chiedere il pagamento relativo allo straordinario in quanto tale decadenza semestrale si era verificata solo per i mesi da aprile a luglio 2007 e non per quelli da agosto a novembre 2007; che, nel merito, il rigetto della domanda era da confermare in quanto il xxxxxxxx in primo grado non aveva richiesto mezzi di prova diversi dai dischi cronotachigrafi prodotti in copia e disconosciuti da controparte e che, peraltro, nel momento in cui ne era stata ordinata l'esibizione era decorso l'anno di obbligatoria conservazione non potendo aver rilievo la circostanza che, all'epoca della proposizione della domanda, tale termine annuale non fosse ancora trascorso.

Per la Cassazione di tale decisione propone ricorso il xxxxxx affidato a quattro motivi.

Il Fallimento della xxx. resiste con controricorso e propone ricorso incidentale cui resiste il xxxxxxxx con controricorso.

Con il primo motivo del ricorso principale si deduce violazione dell'art. 132 c.p.c. (in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) in quanto la impugnata sentenza: manca dell'indicazione delle parti essendo stato allegato il verbale di udienza in cui viene indicato l'originario convenuto (la xxxxxxxx) in luogo del Fallimento della xxx. (nei cui confronti il giudizio era stato riassunto a seguito del fallimento della detta società intervenuto nel corso del giudizio di appello); la sentenza era intestata "Corte d'Appello do Firenze"; la motivazione era estremamente concisa; il xxxxxx era indicato sempre in modo errato come "xx."; nulla era detto sull'appello incidentale proposto da controparte.

Il motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile.

Con riferimento alla errata indicazione delle parti, questa Corte ha in più occasioni affermato il principio che l'errata o incompleta indicazione, nell'epigrafe della sentenza, di una delle parti, non incide sulla regolare costituzione del rapporto processuale e non integra un motivo di nullità della sentenza stessa, ma configura una mera irregolarità emendabile con la procedura di correzione degli errori materiali, purchè dal contesto della decisione sia individuabile inequivocamente la parte pretermessa o inesattamente indicata e sia possibile pertanto stabilire che la pronuncia è stata emessa anche nei suoi confronti ex multir. Cass. n. 4796 del 06/03/2006; Cass. n. 7451 del 21/05/2002). Orbene, nel caso in esame è evidente che la parte erroneamente pretermessa fosse il Fallimento della xxxxxxxx

Quanto agli altri errori indicati nel motivo si osserva che gli stessi integrano solo errori materiali emendabili con il procedimento di correzione.

Va rilevato, altresì, che la stigmatizzata estrema concisione del "fatto" così come illustrato nella sentenza è una valutazione che non integra una vera e propria censura e non inficia la sentenza de quo che, peraltro, risulta essere redatta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..

Infine, il rilievo relativo alla omessa pronuncia sull'appello incidentale è inammissibile per carenza del requisito dell'autosufficienza.

Con il secondo motivo viene dedotta violazione dell'art. 116 c.p.c. (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) per non avere la Corte di appello correttamente valutato il comportamento tenuto dalla società datrice di lavoro consistito nel non aver conservato i dischi cronotachigrafici oltre il termine obbligatorio di conservazione degli stessi di un anno dalla data di utilizzo nonostante entro il detto termine annuale le fosse stato comunicato il tentativo obbligatorio di conciliazione da parte del ricorrente.

Il motivo è inammissibile perchè nonostante il formale richiamo alla violazione di norme di legge, di cui all'intestazione del motivo, contiene una denuncia relativa ad una errata valutazione del comportamento processuale da parte della Corte di appello che finisce per sollecitare una duplicazione del giudizio di merito non ammissibile in questa sede (cfr. Cass. n. 6288 del 18/03/2011; Cass. 10657/2010, Cass. 9908/2010, Cass. 27162/2009, Cass. 13157/2009, Cass. 6694/2009, Cass. 18885/2008, Cass. 6064/2008) senza neppure denunciare un vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (nella formulazione applicabile "ratione temporis" al caso in esame: sentenza impugnata pubblicata successivamente all'11 settembre 2012).

Con il terzo motivo si denuncia violazione dell'art. 421 c.p.c. (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) in quanto la Corte di merito non aveva motivato circa il mancato utilizzo dei poteri istruttori consistito nel non aver ammesso la prova testimoniale articolata in primo grado.

Il mezzo è inammissibile perchè privo del requisito dell'autosufficienza in quanto non viene riportato il contenuto dei capitoli della prova testimoniale non ammessa sì che è rimasto impossibile verificare il presupposto di "decisività" del fatto controverso sul quale verterebbe la censura di omessa motivazione. (tra le varie: Cass. n. 48 del 03/01/2014; Cass. n. 17915 del 30/07/2010; Cass. n. 6440 del 19/03/2007).

Con il quarto motivo viene dedotta la violazione dell'art. 92 c.p.c., comma 2 per non aver la Corte di appello disposto la compensazione delle spese del grado visto che, comunque, il primo motivo dell'appello principale era stato parzialmente accolto e che l'appello incidentale, sul quale nulla era stato detto in sentenza, doveva ritenersi implicitamente rigettato e, dunque, ricorreva una ipotesi di soccombenza reciproca. Il motivo è infondato.

Nel caso in esame, essendo stato l'appello principale proposto dal xxxxxx rigettato, in applicazione del principio della soccombenza la Corte territoriale correttamente lo ha condannato alle spese dell'appello.

Peraltro, va ricordato che non è sindacabile in sede di legittimità il mancato esercizio da parte del giudice del potere di disporre la compensazione delle spese che, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma 2, nella formulazione vigente "ratione temporis", introdotta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 11, può essere disposta solo nel caso di reciproca soccombenza o in presenza di "gravi ed eccezionali ragioni".

Passando al ricorso incidentale, con l'unico motivo viene denunciata violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. per avere la Corte di appello completamente omesso di esaminare la domanda proposta con l'impugnazione incidentale e volta ad ottenere la condanna del xxxxxxxx a pagare il risarcimento del danno a seguito del suo immotivato recesso dal contratto a tempo determinato.

Il motivo è inammissibile.

Vale ricordare che l'omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello, e, in genere, su una domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio, integra una violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., che deve essere fatta valere esclusivamente ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, il quale consente alla parte di chiedere - ed al giudice di legittimità di effettuare - l'esame degli atti del giudizio di merito, nonchè, specificamente, dell'atto di appello, mentre è inammissibile ove il vizio sia dedotto come violazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, (di recente: Cass. n. 22759 del 27/10/2014; Cass. n. 13866 del 18/06/2014; Cass. n. 13482 del 13/06/2014). Il motivo all'esame, anche a voler superare l'errato richiamo all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) non contiene alcun univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione ma si limita a sostenere l'omesso esame dell'appello incidentale in termini di violazione di legge (cfr. Cass. Sez. U, n. 17931 del 24/07/2013).

Per tutto quanto esposto, si propone, previa riunione dei ricorsi ai sensi dell'art. 335 c.p.c., il rigetto di entrambi con ordinanza, ai sensi dell'art. 375 cod. proc. civ., n. 5".

Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio.

Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c.. In particolare, il xxxxx. genericamente lamenta la "deludente inutilità dell'apparato..." giurisdizionale che non ha dato una risposta alla domanda di esso ricorrente in tre gradi di giudizio. Il xxxxx., a sua volta, sostiene che il ricorso incidentale sia ammissibile richiamando la decisione delle Sezioni unite di questa Corte n. 17931 del 2013 per la quale nel caso in cui il ricorrente lamenti l'omessa pronuncia da parte della impugnata sentenza in ordine ad una delle domande o eccezioni formulate non è necessario che faccia espressa menzione della ricorrenza dell'ipotesi di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 purchè nel motivo di faccia inequivocabilmente riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione. Afferma, infatti, che nel motivo sarebbe stata dedotta "puntualmente" detta nullità.

Orbene, osserva il Collegio che la memoria xxxx non contiene alcun rilievo specifico al contenuto della relazione idoneo ad inficiarne le conclusioni. Quella del xxxxxx non tiene conto del fatto che già nella relazione era stato evidenziato come nel motivo del ricorso incidentale non vi fosse alcun univoco riferimento alla nullità della decisione impugnata, rilievo questo esatto. Peraltro, sul principio affermato nella decisione delle Sezioni unite citate nella memoria è fondata la relazione oltre che su altri più recenti precedenti (Cass. n. 22759 del 27/10/2014; Cass. n. 13866 del 18/06/2014; Cass. n. 13482 del 13/06/2014).

Alla luce di quanto esposto entrambi i ricorsi, previa loro riunione in quanto proposti avverso la medesima sentenza, (ex art. 335 c.p.c.), vanno rigettati.

Le spese del presente giudizio, stante la reciproca soccombenza, sono compensate tra le parti.

Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e di quello incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (legge di stabilità 2013). Tale disposizione trova applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame, avuto riguardo al momento in cui la notifica del ricorso si è perfezionata, con la ricezione dell'atto da parte del destinatario (Sezioni Unite, sent n. 3774 del 18 febbraio 2014). Inoltre, il presupposto di insorgenza dell'obbligo del versamento, per il ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, del gravame (Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014).

p.q.m.

La Corte, riunisce i ricorsi, li rigetta entrambi; compensa tra le parti le spese del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis. Così deciso in Roma, il 19 maggio 2015.